



COMUNE DI CANOLO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), ART. 1, LEGGE N. 91/1992 ED ART. 1, LEGGE N. 555/1912.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme di legge, si è riunito in sessione straordinaria, di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg. Consiglieri:

Nr.	Cognome e nome	Presenza	Nr.	Cognome e nome	Presenza
1	LAROSA Rosario	SI	8	MULTARI Sara	NO
2	LAROSA Francesco	SI	9	LUPIS Mario	NO
	FILIPPONE Domenico	SI	10	PISTO Rocco	NO
4	FILIPPONE Enzo	NO			
5	LAROSA Antonio	SI			
6	LAROSA Gianluca	SI			
7	TRIMARCHI Francesco	SI			

PRESENTI nr. 6

ASSENTI nr. 4

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Monica Grillea,

Assume la presidenza il Presidente, Sig. Trimarchi Francesco, il quale constatato il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri previsti dall'art. 49 e art. 147 bis del dlgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i riferimenti normativi:

- Legge 13 giugno 1912, n. 555 - Sulla cittadinanza italiana;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza;
- Circolare del Ministero dell'Interno:
 - n. K. 28.1 dell'08.04.1991;
 - n. K. 28.1.170 del 24.02.2003;
 - n. 26 del 01.06.2007,

che regolamentano il procedimento per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), ai sensi degli art. 1, Legge n. 91/1992 ed art. 1, Legge n. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

RITENUTO di adottare un Regolamento comunale al fine di regolare le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, di determinare il termine di conclusione del procedimento, di razionalizzare l'organizzazione dell'attività amministrativa degli uffici, ai quali sono assegnati vari ed eterogenei procedimenti e nel contempo di salvaguardare la natura dell'interesse pubblico tutelato e di fornire una risposta certa e possibilmente celere all'utente;

ESAMINATI l'allegato schema di Regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (c.d. jure sanguinis), ex art. 1 della Legge nr91/1992 ed ex art. 1 della Legge nr 555/1912 e relativa istanza, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale rispettivamente sub A) e sub B);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica mentre non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi , espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (c.d. jure sanguinis), ai sensi degli art. 1, Legge n. 91/1992 e art. 1, Legge n. 555/1912, composto da n. 10 (dieci) articoli e la relativa istanza, così come allegati alla presente deliberazione, rispettivamente, sub lett. A) e lett. B), per divenirne parte integrante e sostanziale.
- 2) di dare atto che l'adozione di detto Regolamento, riconosciuta la complessità del procedimento disciplinato, consente di organizzare l'attività amministrativa di questo Comune in maniera funzionale, a salvaguardia della natura degli interessi pubblici tutelati e dei diversi servizi istituzionali a beneficio degli utenti, nonché di ottemperare ai principi di efficacia, economicità ed imparzialità, a cui deve improntarsi l'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 1, L. n. 241/1990.



COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEppo ITALIANO (C.D. JURE SANGUINIS), ART. 1, LEGGE N. 91/1992 ED ART. 1, LEGGE N. 555/1912.

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____

ART. 1

(Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria)

Il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (c.d. jure sanguinis), è un procedimento previsto dal combinato disposto degli artt. 1, Legge n. 91/1992 e 1, Legge n. 555/1912, diretto al riconoscimento del possesso "iure sanguinis" della cittadinanza italiana al cittadino di ceppo italiano che abbia un avo nato in Italia ed emigrato all'estero in possesso della cittadinanza italiana.

L'Unità Organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, Legge n. 241/1990, viene individuata nell'Area Amministrativa - Servizi Demografici – Ufficio dello Stato Civile.

ART. 2

(Presentazione dell'istanza)

L'istanza finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (c.d. jure sanguinis) di cui agli artt. 1, Legge n. 91/1992 e 1, Legge n. 555/1912, di seguito indicata come <<istanza>>, viene presentata all'Ufficio dello Stato civile dalla persona interessata o da soggetto formalmente delegato dal/la richiedente, previo appuntamento da concordare con l'operatore comunale preposto.

L'interessato dovrà eleggere un domicilio speciale per ricevere le comunicazioni previste dai successivi.

ART. 3

(Documentazione a corredo dell'istanza)

L'istanza dovrà essere corredata della documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991.

ART. 4

(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Il riconoscimento del possesso della cittadinanza jure sanguinis, di seguito indicato come <<riconoscimento della cittadinanza italiana>>, è consentito al cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Canolo, in possesso di un valido e regolare titolo di soggiorno che permetta la permanenza legale sul territorio italiano e della disponibilità di un immobile occupato legittimamente.

ART. 5

(Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

L'Ufficiale dello Stato civile, al momento della presentazione dell'istanza, dovrà:

- 1) accertarsi che il richiedente soddisfi i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- 2) rilasciare la ricevuta di avvenuta presentazione;
- 3) effettuare una prima valutazione inerente la regolarità/legittimità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato od il terzo delegato circa:
 - a) l'ammissibilità dell'istanza, alla quale conseguiranno le verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti volti al riconoscimento cittadinanza italiana; in tal caso, il responsabile del procedimento trasmette all'interessato od al terzo delegato, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990;
 - b) l'irricevibilità, inammissibilità e/o infondatezza dell'istanza; in tal caso il procedimento verrà concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consisterà in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ex art. 2, comma 1, Legge n. 241/1990.

ART. 6
(Termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 241/1990, è stabilito in 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 7
(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, Legge n. 241/1990.

ART. 8
(Interruzione del termine di conclusione del procedimento)

L'Ufficiale dello Stato civile, qualora le verifiche finalizzate alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza diano esito negativo e, comunque, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, a mente dell'art. 10 bis, Legge n. 241/1990.

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

L'Ufficiale dello Stato civile potrà, valutati entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni le argomentazioni di controparte, concludere il procedimento adottando il provvedimento previsto dal successivo art. 9.

ART. 9
(Adozione del provvedimento)

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte dell'Ufficiale dello Stato civile:

- a) di un provvedimento confermativo espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991;
- b) di un provvedimento di rifiuto ai sensi dell'art. 7, d.P.R. 396/2000.

ART. 10
(Ricorso avverso il provvedimento di rifiuto)

Avverso il provvedimento di rifiuto emanato dall'Ufficiale dello Stato civile, l'interessato/a potrà ricorrere al Tribunale di Locri, ai sensi dell'art. 95, d.P.R. 396/2000.

Spazio per marca da bollo

Allegato B)
d.C.C. n. _____ del _____

Al Comune di Canolo (RC)
Ufficio di Stato Civile

**OGGETTO: ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (c.d. IURE SANGUINIS)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ Stato _____
di stato civile _____
residente in questo Comune all'indirizzo di via _____ n. _____
cittadino/a "ius soli" _____
proveniente dal Comune estero di _____
con le seguenti residenze estere: _____
discendente di (indicare l'avo di ceppo italiano) _____
nato/a a _____ il _____
coniugato a _____ il _____ con _____
deceduto a _____ il _____,

CHIEDE

il riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" con conseguente trascrizione nei registri dello stato civile di questo Comune degli atti allegati relativi allo/a stesso/a e, a tale fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) di conoscere ed accettare che il presente procedimento è regolato dalle norme di legge vigenti in materia e dal Regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (c.d. iure sanguinis), art. 1, legge n. 91/1992 ed art. 1, legge n. 555/1912, approvato con d.C.C. n. _____;
2) che né gli ascendenti in linea retta né il/la sottoscritto/a hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per il periodo di residenza all'estero successivo al 15 agosto 1992;

- allo scopo si allega la seguente documentazione:

- atto di nascita dell'ascendente italiano;
- certificato rilasciato dall'autorità competente attestante la non avvenuta naturalizzazione;
- il certificato rilasciato dall'autorità competente attestante l'avvenuto acquisto della cittadinanza _____ in data _____;

atto di matrimonio dell'ascendente italiano;

atto di morte dell'ascendente italiano;

atto di nascita di _____;

e relativo atto di matrimonio; atto di morte che ha avuto le seguenti residenze all'estero: _____

atto di nascita di _____ ;
e relativo atto di matrimonio; atto di morte che ha avuto le seguenti residenze all'estero:

atto di nascita di _____ ;
e relativo atto di matrimonio; atto di morte che ha avuto le seguenti residenze all'estero:

atto di nascita di _____ ;
e relativo atto di matrimonio; atto di morte che ha avuto le seguenti residenze all'estero:

atto di nascita di _____ ;
e relativo atto di matrimonio; atto di morte che ha avuto le seguenti residenze all'estero:

il proprio atto di nascita;

il proprio atto di matrimonio;

l'atto di nascita dei seguenti figli minori _____

il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare attestante che né gli ascendenti né il/la sottoscritto/a hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 7 della legge n. 555/1912 e art. 11 della legge n. 91/1992;

si dichiara che l'autorità consolare italiana competente al rilascio dell'attestazione di non rinuncia alla cittadinanza è quella di _____.

Nel caso venga riconosciuta la cittadinanza italiana, il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che vengano trascritti nei registri dello stato civile gli atti di stato civile allegati alla presente istanza.

ELEZIONE DI DOMICILIO SPECIALE

Il/La sottoscritto/a elegge domicilio speciale per la ricezione delle comunicazioni inerenti il presente procedimento:

presso la propria residenza;

presso _____ in via _____ Comune _____ ;

DICHIARO infine

- di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) consultabile sul sito istituzionale dell'Ente e disponibile, a richiesta, presso gli uffici comunali.

Canolo, _____

(firma leggibile)

N.B. Allegare fotocopia di un documento d'identità personale.

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL DLGS N. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEppo ITALIANO (JURE SANGUINIS), ART. 1, LEGGE N. 91/1992 ED ART. 1, LEGGE N. 555/1912.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarita' tecnica relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo li 29/12/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Antonio Dieni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarita' contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo li

Il Responsabile del Servizio

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Francesco Trimarchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi prot. n. 3464

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Sig. Antonio Dieni

Data 29/12/2021

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del dlgs n. 267/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 c. 4 del dlgs n. 267/2000

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

E' copia conforme all'originale

Data 29/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea